

N. 2053/2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Unica Civile

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **2053/2025** promosso da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Carmela Sapia, presso il cui studio in Siena, Via Arturo Pannilunghi n. 14, è elettivamente domiciliata

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angela D'Andrea e dall'Avv. Michele Dei, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Siena, Via dei Montanini n. 132

CONVENUTA

CP_2 (C.F. *C.F._1*) rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sara Fè, presso il cui studio in Piancastagnaio (SI), Viale Gramsci n. 277, è elettivamente domiciliata

TERZA CHIAMATA

Il giudice Michele Moggi,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.6.2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che oggetto del presente giudizio è l'azione di risoluzione contrattuale promossa dall'attrice esercitata *Parte_1* per inadempimento della convenuta *CP_1*

[...] rispetto al contratto preliminare di compravendita del 26.10.2022;

vista l'eccezione di incompetenza a favore dell'arbitro indicato all'art. 15 del contratto, formulata dalla convenuta *Controparte_1* con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 20.2.2026 a fronte dell'udienza di prima comparizione ex art. 281-*decies* c.p.c. del 3.3.2026;

rilevato che l'art. 15 del contratto preliminare in questione prevede che *“qualunque controversia che possa sorgere tra le Parti sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, nessuna esclusa, sarà risolta mediante arbitrato rituale, con nomina di collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo nominato dai primi due o in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio Industria* *Parte_2* *”*;

rilevato che tale clausola contiene chiaramente la previsione di un arbitrato rituale;

preso atto del fatto che l'attrice ha inteso, prima dell'introduzione del presente procedimento, dare corso all'arbitrato rituale contrattualmente previsto, presentando alla Camera Arbitrale di Siena presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Arezzo-Siena una *“domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro”* (doc. A fasc.att.), alla quale la Camera di Commercio non ha dato seguito (doc. B fasc.att.), evidenziando che *“la clausola contenuta all'art. 15 del contratto preliminare siglato da* *Parte_1* *e* *CP_1*

[...] fa evidentemente riferimento ad un arbitrato ad hoc e non ad un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della CCIAA di *Parte_2* *. Non viene infatti citato lo Statuto Regolamento della Camera Arbitrale di questa Camera di Commercio e l'intervento del Presidente CCIAA è previsto ai soli fini della nomina del terzo arbitro in caso di disaccordo degli arbitri di parte.”*;

ritenuto di dover concordare con quanto affermato dalla Camera di Commercio, da intendersi nel senso che, con la clausola compromissoria prevista in contratto, le parti non hanno inteso fare riferimento ad un arbitrato c.d. amministrato, cioè da svolgersi dinanzi ad un'istituzione arbitrale già esistente e dotata di un proprio regolamento - quale, appunto, la Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio, dotata di un proprio Regolamento -, ma, piuttosto, ad un arbitrato *ad hoc*, nel quale la regolamentazione della procedura è lasciata alla totale determinazione delle parti medesime e degli arbitri;

ritenuto che, viceversa, l'odierna attrice, con la propria *“domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro”* ha chiesto alla Camera di commercio di attivare un procedimento arbitrale dinanzi a sé;

ritenuto che, invece, alla luce della clausola compromissoria citata, anzitutto, spetta alle parti nominare ciascuna il proprio arbitro, secondo il meccanismo previsto dall'art. 810 c.p.c., dopodiché il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di commercio;

ritenuto che, in questo senso, la clausola compromissoria di cui all'art. 15 sia valida, in quanto nessuna norma prevede che in una tale clausola debba essere indicato il regolamento arbitrale;

ritenuto che, per come evidenziato in giurisprudenza, in tema di arbitrato rituale, l'*exceptio compromissi* ha carattere processuale e integra una questione di competenza (cfr. Cassazione civile, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 112);

visto l'art. 91 c.p.c. e ritenuto di dover disporre in ordine alle spese di lite, atteso che la presente pronuncia chiude il procedimento innanzi a questo giudice;

ritenuto di dover decidere sulle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza; in tal senso, **Parte_1** deve essere condannata a rimborsare le spese di lite a **Controparte_1** spese che vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo richiesto di € 250.000,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, applicando i parametri minimi, tenuto conto della semplicità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta; nel rapporto con la terza chiamata, tenuto conto del fatto che quest'ultima non si è difesa sulla questione di competenza ma solo nel merito della domanda di responsabilità, sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, per dichiarare integralmente compensate le spese di lite;

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del collegio arbitrale previsto all'art. 15 del contratto preliminare oggetto di causa;

condanna **Parte_1** a rimborsare a **Controparte_1** le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;

compensa integralmente le spese di lite nei rapporti processuali con **CP_2**

Si comunichi.

Siena, 18 giugno 2026

Il giudice
Michele Moggi